

SCHEMA SINTETICO

**ASSISTENZA SANITARIA PER I
MIGRANTI EXTRACOMUNITARI**

<u>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN</u>	<u>ISCRIZIONE FACOLTATIVA AL SSN</u>
<p>Hanno diritto <u>all'iscrizione obbligatoria al SSN (con conseguente scelta del medico di famiglia)</u>, a parità di condizione con i cittadini italiani, con validità per tutta la durata del permesso di soggiorno, gli extracomunitari in possesso di uno dei seguenti permessi di soggiorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoro subordinato (anche stagionale), o disoccupati iscritti alle liste di collocamento; • lavoro autonomo; • motivi familiari; • asilo politico e/o rifugiato o per richiesta di asilo; • asilo umanitario e/o motivi umanitari e/o protezione sussidiaria; • attesa adozione ed affidamento; • Minori di anni diciotto non accompagnati; • Minori soggiornanti per recupero psico-fisico; • Detenuti in carcere, semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena, con o senza permesso di soggiorno; • acquisto della cittadinanza; • gravidanza impropriamente definito permesso per cure mediche (permesso rilasciato alle donne in stato di gravidanza durante il periodo di gestazione e per i sei mesi successivi alla nascita del figlio). • Possessori di permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo; 	<p>hanno diritto <u>all'iscrizione facoltativa al SSN (con conseguente scelta del medico di famiglia)</u>,le seguenti categorie di extracomunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ titolari di permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi; ▪ lavoratori che non sono tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche (es. dirigenti di una società estere avente sede in Italia, dipendenti di società estere,giornalisti dipendenti da organi di stampa stranieri); ▪ personale religioso; ▪ titolari di permesso per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa; ▪ titolari di permesso di soggiorno per studio anche se il permesso ha durata inferiore ai tre mesi; ▪ collocati alla pari anche se il permesso ha durata inferiore ai tre mesi; <p>Con l'iscrizione volontaria viene rilasciata la tessera sanitaria, con validità limitata all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). La persona che si è iscritta volontariamente al SSN ha diritto all'assistenza sanitaria erogata in Italia, a parità di diritti e doveri del cittadino italiano. La stessa iscrizione si estende anche ai familiari, salvo nei casi delle persone che hanno ottenuto permesso di soggiorno per studio o per le persone collocate alla pari.</p>

Diritti Sanitari in fase di primo rilascio di permesso di soggiorno o di rinnovo:

Stranieri extracomunitari che hanno diritto all'iscrizione al SSN anche in fase di primo rilascio di permesso per:

- **lavoro subordinato**: l'interessato deve esibire la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dall'Ufficio postale abilitato; (Direttiva del 20/02/07 del Min. Interno)
- **per motivi familiari**: l'interessato deve esibire i seguenti documenti: 1) visto di ingresso; 2) ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale abilitato attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno; 3) fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo sportello Unico. (Circolare del Min. Interno n.43 del 2/08/07)

L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, ma cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati all'ASL a cura della Questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

**ASSENZA DI ISCRIZIONE AL
SSN**

Agli extracomunitari che si trovano temporaneamente, per brevi periodi, in territorio italiano per ragioni di turismo, visita a parenti, con un permesso di soggiorno per un periodo non superiore a tre mesi, vengono assicurate nelle strutture sanitarie e in quelle accreditate dallo stesso servizio, tutte le prestazioni (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital), previo pagamento delle relative tariffe. (Per tutte le prestazioni, vengono applicate le tariffe determinate dalla Regione.)

CLANDESTINO E/O IRREGOLARE

**CODICE
STRANIERO TEMPORANAMENTE
PRESENTE (STP)**

Agli stranieri, presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno (**clandestini o irregolari**) sono assicurate, le cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, attraverso l'assegnazione di un tesserino, definito STP (Straniero Temporaneamente Presente).

Di tale categoria fanno parte anche gli stranieri extracomunitari provenienti da Stati con i quali sono in vigore trattati e accordi internazionali in materia di assistenza sanitaria i quali devono essere muniti di *attestati di accesso* che certificano il diritto all'assistenza sanitaria, sulla base di specifiche convenzioni, per essere esclusi dal pagamento delle relative tariffe, a parità di condizioni con il cittadino italiano. (Tale attestato di accesso è rilasciato dagli Uffici competenti dell'ASP in base ad un formulario presentato e richiamato in testa all'attestato.)

Gli Stati in convenzione sono: Argentina; Australia; Bosnia-Erzegovina; Brasile; Serbia Montenegro; Croazia; Capoverde; Principato di Monaco; Macedonia; Repubblica di San Marino; Tunisia; Vaticano.

per cure urgenti s'intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; **per cure essenziali** s'intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). L'accertamento dell'essenzialità e/o dell'urgenza della prestazione, è responsabilità del medico. **Cure continuative:** nell'ambito della continuità delle cure urgenti ed essenziali è possibile assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso

Non segnalazione: Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del testo unico l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Agli Extracomunitari non regolari sono in particolare garantiti:

- a) la tutela della gravidanza e della maternità ai sensi delle leggi 29 luglio 1975 n. 405 e 22 maggio 1978 n. 194 e del decreto ministeriale 6 marzo 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito d'interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai

A favore degli stranieri clandestini o irregolari si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", (DPR n.309/90) ed in particolare:

- il titolo VIII - capo II (Riordino della medicina penitenziaria);
- il titolo X "Servizi per le tossicodipendenze";
- il titolo XI "Interventi preventivi, curativi e riabilitativi".

Modalità di erogazione delle prestazioni

L'extracomunitario non in regola con le norme di soggiorno può usufruire delle prestazioni di cui ha diritto, successivamente al rilascio del Tesserino STP

Il tesserino STP, che ha validità semestrale (rinnovabile), viene rilasciato dai competenti uffici, a prescindere dal luogo di effettiva dimora, ed è valido su tutto il territorio nazionale. In tale circostanza l'operatore dell'ASP dovrà solamente :

- provvedere alla registrazione delle generalità dichiarate dall'assistito, anche in assenza di documenti d'identità e/o di certificazioni;
- acquisire mediante la sottoscrizione di una autodichiarazione, l'eventuale stato d'indigenza.

Non si rende necessario per l'operatore dell'ASP acquisire nessun altro tipo di dichiarazione-documento-certificazione per il rilascio il tesserino STP.

Il codice assegnato, deve essere utilizzato:

- per la prescrizione e la registrazione delle prestazioni sanitarie;
- per le prescrizioni, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate;
- per la rendicontazione, ai fini del rimborso delle prestazioni erogate. **A tal fine l'operatore, in sede di erogazione della prestazione, dovrà registrare in cartella clinica (in forma leggibile) il codice riportato sul tesserino nonché la prestazione erogata (nazionalità di provenienza). Tali dati saranno in seguito richiesti a rendiconto dalle sedi distrettuali e dalle direzioni sanitarie ospedaliere.**

SCHEMA SINTETICO

ASSISTENZA SANITARIA PER I MIGRANTI COMUNITARI

PAESI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA:

AUSTRIA; FRANCIA; LUSSEMBURGO; REP.SLOVACCA; BELGIO; GERMANIA; MALTA; ROMANIA; BULGARIA; GRECIA; PAESI BASSI; SLOVENIA; CIPRO; IRLANDA; POLONIA; SPAGNA; DANIMARCA; ITALIA; PORTOGALLO; SVEZIA; ESTONIA; LETTONIA; REGNO UNITO; UNGHERIA; FINLANDIA; LITUANIA; REP. CECA;

<p>Coloro che effettuano un soggiorno di breve durata (non superiore a tre mesi) hanno diritto alle cure medicalmente necessarie attraverso gli usuali modelli di assistenza sanitaria (E 109, E 106, E 121) o la Tessera Europea di Assicurazione Malattie TEAM, o il certificato che sostituisce provvisoriamente la TEAM, rilasciato dall'Ufficio competente del Paese di residenza che indica anche la durata di permanenza nel territorio italiano. (Nel caso in cui il cittadino europeo si presenti alla ASL privo di tessera TEAM, potrà essere richiesta all'istituzione straniera la prova dell'iscrizione del paziente, oppure sarà richiesto il pagamento della prestazione, se dovuta, della quale, successivamente, il cittadino straniero chiederà il rimborso alla competente istituzione del proprio paese.)</p>	<p>Coloro che effettuano soggiorno di lungo periodo a scopo lavorativo (<i>autonomo o subordinato</i>) hanno il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN e conseguente scelta del medico di famiglia, a parità di condizione con i cittadini italiani, che copre anche i familiari a carico. (Specificità dei casi Note operative di applicazione del d.lgs. n. 30/07).</p>	<p>Coloro che effettuano soggiorno di lungo periodo non a fini lavorativi devono disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. Si specifica che la polizza assicurativa deve essere stipulata con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale.</p>	<p>Coloro che vivono in condizione di indigenza e/o di fragilità sociale, privi di copertura sanitaria in quanto non assistiti dagli Stati di provenienza e privi di requisiti per l'iscrizione al SSN ed hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti. Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ alla tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/89, ratificata e resa esecutiva con legge 27/05/91, n. 176;▪ alla tutela della maternità, all'Interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSR, in applicazione delle leggi nn. 405/75, 194/78, e del dec. Min. 10/091998.
--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale”. <p>Questi comunitari, hanno accesso alle predette prestazioni, previa identificazione mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> -esibizione di un valido documento di riconoscimento, che andrà inserito in fotocopia in cartella -compilazione allegato 7 della Del della G.R. n° 656 del 26.10.2009 “Linee Guida Regionali” (comprendente dichiarazione sostitutiva di certificazione di domicilio nell’ambito del territorio regionale e di un’altra attestante l’impossibilità momentanea di iscrizione al SSN, nonché dichiarazione di indigenza) <p>Di tali prestazioni l’ASL dovrà tenere una contabilità separata per le azioni di recupero e/o negoziazione nei confronti degli Stati competenti, infatti l’operatore, in sede di erogazione della prestazione, dovrà registrare in cartella clinica (in forma leggibile) la prestazione erogata, le generalità, copie impegnative fronte-retro (Nota da citare sul retro dell’impegnativa: Nota prot. DG RUERI/II/3152-P/I.3.b/1 Ministero della Salute, 19</p>
--	--	--	--

			febbraio 2008) e copia documento. Tali dati saranno successivamente richiesti a rendiconto dalla Direzione Aziendale attraverso i referenti distrettuali ed ospedalieri.
--	--	--	---